CAMERA DEI DEPUTATI N. 1740-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MASTINO GESUMINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 dicembre 1950 (*Stampato n. 1000*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)
E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)
DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)
COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)
COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)
COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)
COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)
COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)
COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)
COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)
E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 dicembre 1950

—

Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Presentata alla Presidenza il 26 aprile 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, ha, il 21 novembre 1947 approvato una convenzione tendente all'unificazione delle norme riguardanti i privilegi e le immunità dei quali godono le istituzioni specializzate previste dall'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Tale convenzione è aperta all'adesione sia degli Stati membri dell'O. N. U. sia degli Stati membri di una o più istituzioni specializzate.

Essendo l'Italia membro di tutte le istituzioni specializzate collegate alle Nazioni Unite, è stata formalmente invitata a dare la sua adesione, anche in considerazione che l'Italia partecipa agli organi direttivi di alcune delle più importanti istituzioni specializzate quali: l'organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'Agricoltura, (F. A. O.), l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la coltura (U. N. E. S. C. O.).

Si è quindi venuto sviluppando un insieme di rapporti sempre più complesso ed importante. Varie volte l'Italia è stata sede delle Assemblee annuali di tali istituzioni, e uffici di detti enti sono istituiti in Italia a titolo permanente. L'Italia ha sempre doverosamente garantito, agli enti direttivi delle istituzioni medesime, il godimento di taluni privilegi e delle esenzioni sanciti dalla Convenzione adottata il 21 novembre 1947.

È però ormai indispensabile ed urgente sistemare questo insieme di rapporti, dando loro forma e portata giuridiche, mediante la recezione nel nostro diritto pubblico interno delle norme della convenzione suddetta che codifica l'insieme dei privilegi e delle immunità concessi agli istituti predetti, ai loro organi, ed ai loro funzionari.

Il testo della convenzione contiene le norme generali « standard » fissate negli articoli dal 2 al 9 e riferentisi a tutti gli istituti specializzati per quanto riguarda i privilegi e le immunità, e le norme particolari (contenute in un annesso) riguardanti i vari Istituti specializzati ed il loro specifico trattamento adeguato alle particolari funzioni.

Le istituzioni specializzate possiedono la personalità giuridica e sono capaci di contrattare, di comprare e vendere beni immobili e mobili, di stare in giudizio (articolo 3).

Le istituzioni specializzate, (articolo 3) sono le seguenti: *a*) L'organizzazione internazionale del lavoro; *b*) L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; *c*) L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la coltura; *d*) L'organizzazione dell'aviazione civile internazionale; *e*) Il fondo monetario internazionale; *f*) La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; *g*) L'organizzazione mondiale della sanità; *h*) L'Unione postale universale; *i*) L'Unione internazionale delle telecomunicazioni; *l*) Ogni altra istituzione legata all'organizzazione delle Nazioni Unite conformemente agli articoli 57 e 63 della Carta.

Sono degne di particolare menzione le disposizioni contenute nelle varie sezioni dell'articolo 3, che stabiliscono l'immunità di giurisdizione per le istituzioni specializzate e per i loro beni , ovunque si trovino; l'inviolabilità dei locali delle istituzioni stesse ed il divieto d'ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca e di qualunque forma di esecuzione coattiva, amministrativa, giuziaria o legislativa riguardanti i loro beni; l'esonero per le stesse istituzioni e per i loro beni o vendite, da ogni imposta diretta; l'esonero da ogni diritto di dogana e da ogni divieto e restrizione d'importazione od esportazione riguardanti oggetti da usare per il servizio ufficiale delle istituzioni stesse e con divieto di vendita di detti oggetti nel territorio del paese ove fossero stati introdotti.

Nelle varie sezioni dell'articolo 6 sono contenute le norme che stabiliscono i privilegi e le immunità spettanti ai rappresentanti degli stati membri presso gli Istituti specializzati ed a favore dei funzionari degli stessi Istituti.

I rappresentanti degli stati membri alle riunioni convocate da una istituzione specializzata godono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei viaggi d'andata e ritorno per la riunione, dell'immunità dall'arresto, dalle perquisizioni e, per quanto ha rapporto agli atti compiuti da loro nella loro qualità ufficiale, da ogni giurisdizione, oltre le immunità ed i privilegi elencati nella sezione 13 dell'articolo 5.

L'articolo 6 della Convenzione enumera in diverse sezioni, le immunità ed i privilegi spettanti ai funzionari internazionali, cui

non potranno essere riconosciuti diritti non contemplati nelle disposizioni contenute letteralmente nella Convenzione; giungendo così a una determinazione giuridica di questa nuova categoria d'individui legati da rapporto d'impiego presso Enti internazionali ed investiti, in seno a questi, di pubbliche funzioni. Notiamo le disposizioni delle sezioni 26-30 che istituiscono il lascia passare delle Nazioni Unite quale documento essenziale d'identificazione e quale fonte di diritto per ottenere lo speciale trattamento riservato ai funzionari dalla Convenzione.

Colla clausola generale stabilita nell'articolo 21 il direttore generale d'ogni Istituzione specializzata ed i suoi sostituti sono equiparati agli agenti diplomatici.

Nelle norme contenute nell'annesso figurano le disposizioni applicabili alle singole istituzioni, integrative e complementari di quelle comuni contenute nella Convenzione.

La II Commissione è unanimamente del parere che la Convenzione risponda pienamente alla necessità non ulteriormente prorogabile di dare precisa veste giuridica ed organico ordinamento alla delicata e complessa materia riguardante i privilegi e le immunità spettanti alle istituzioni specializzate previste dall'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite e Vi propone di voler approvare il disegno di legge tendente a dare – in Italia – esecuzione alla Convenzione suddetta.

MASTINO GESUMINO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947, nonché gli Annessi riguardanti le singole istituzioni.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 44 della Convenzione.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.